



## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **VERBALE N. 19/2021**

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di dicembre, presso la sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 9/Gab del 11/05/2017.

Il predetto Collegio risulta composto così come di seguito indicato.

Componenti effettivi:

- Dott. Giuseppe Cacciola, quale componente designato dall'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, collegato in conference call
- Dott. Massimo Carrello, quale componente designato dall'Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, collegato in conference call.

I suddetti prendono atto che :

- con comunicazione del 05.11.2021, agli atti del Teatro al protocollo nr. 3058, il componente Dott. Leonardo Coniglio, quale componente designato dall'Assessorato Regionale dell'Economia, si è dimesso dalla carica di componente il collegio dei revisori i cui motivi sono riportati nella nota trasmessa.
- che il Presidente del Teatro con comunicazione del 09.11.2021 ha trasmesso all'Assessorato Regionale al Turismo detta comunicazione di dimissioni, rimanendo in attesa delle connesse e conseguenziali determinazioni in capo alla Regione Siciliana.
- il collegio, nonostante le suddette dimissioni, prosegue nelle proprie funzioni e pertanto può procedere, nelle more della nomina del nuovo componente, ad esercitare i compiti assegnati dalla normativa vigente.

Pertanto, verificato il requisito della collegialità per la presenza dei due componenti, in prosecuzione dell'attività svolta il 18.11.2021, l'Organo di controllo passa all'esame dell'ordine del giorno della seduta odierna, sulle proposte di deliberazioni inviate dall'Ente, che qui di seguito si elencano:



## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- -1) la proposta di delibera nr. 74 del 12.10.2021 avente ad oggetto “ Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c.1, lett. A) del D.lgs 267/2000; somme dovute al personale , a seguito di sentenza 971/2012, per maggiore anzianità di servizio;
- -2) La proposta di delibera n. 99 del 14.12.2021 avente ad oggetto “approvazione convenzione di programma volta all’attuazione degli obblighi di legge relativi alle categorie diversamente abili appartenenti alla quota di riserva di cui all’art. 3 e all’art. 18 della legge n.68/99;
- 3) provvedimento del Sovrintendente n.7 del 25.11.2021 avente ad oggetto: “ selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 1 Ctg D1, Istruttore direttivo amministrativo contabile, approvazione avviso di selezione e relativi allegati, avvio procedura;
- 4) provvedimento del Sovrintendente n.8 del 25.11.2021 avente ad oggetto: “ selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 1 Ctg D1, Istruttore direttivo amministrativo tecnico, approvazione avviso di selezione e relativi allegati, avvio procedura;

\* \* \*

Sul primo punto dell’ordine del giorno il Collegio continua la verifica ed il controllo della documentazione trasmessa dagli uffici.

In relazione al primo punto dell’O.d.G. il Collegio prende in esame la proposta di delibera a firma del Presidente n. 74 del 12.10.2021 comprensiva di allegati.

Il provvedimento si compone dei seguenti atti:

1. Scheda della partita debitoria n. 3 del 11.10.2021 e relazione del responsabile U.Org. Economico/Finanziaria;
2. Proposta di deliberazione n. 63 del 12.10.2021;
3. Copia della sentenza Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro n. 971/2012.

La proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dei dipendenti Sigg. C. Caminiti, B. La Gioia, D. Pandolfino, I Piperopoulos ed A. Restuccia a cui al Corte d’Appello di



## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Messina ha riconosciuto ai suddetti dipendenti la maggiore anzianità ed agli emolumenti derivanti dal conseguente aumento della retribuzione a seguito dell'applicazione del giusto scatto di anzianità. La sentenza n.971/2012 con la quale la Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro pur avendo parzialmente accolto le domande dell'Ente, ha invece condannato l'Ente al riconoscimento della maggiore anzianità, sentenza oggetto di impugnativa in Corte di cassazione che ha definito il giudizio confermando quanto deciso in appello.

Con tale sentenza i suddetti dipendenti si sono visti:

- a) Da un lato decurtati il quinto dello stipendio fino alla soddisfazione del credito che l'Ente Teatro vanta nei loro confronti.
- b) Dall'altro ad avere riconosciuto complessivamente € 11.042,15 oltre acc.ti – tfr – Oneri Inps Inail ed Irap per € 6.514,78.
- c) Sugli stessi sono previsti rivalutazione ed interessi.

Il Collegio, sentiti gli Uffici ed il Sovrintendente, prende atto che il responsabile dell'Ufficio e il Sovrintendente stante le osservazioni del collegio, riesaminata la proposta hanno rilevato che è necessario effettuare un approfondimento dei calcoli e pertanto hanno ritirato la proposta.

Il Collegio sollecita la riproposizione della stessa al fine di evitare aggravii per l'ente.

\* \* \*

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Collegio continua la verifica ed il controllo della documentazione trasmessa dagli uffici.

Il collegio procede alla lettura della proposta di delibera n. 99 del 14.12.2021 avente ad oggetto "approvazione convenzione di programma volta all'attuazione degli obblighi di legge relativi alle categorie diversamente abili appartenenti alla quota di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge n.68/99;

Il Collegio procede all'esame della proposta che richiama l'art. 68 della legge 12 marzo 1999, più in particolare gli artt. 1; 9; 11; 3 e 18 della stessa, normativa il cui scopo principale è di promuovere l'inserimento e integrazione lavorativa attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Il Collegio dall'esame della proposta, nel contenuto prende atto





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- che l'Ente deve adempiere all'obbligo di assunzione per nr.4 unità di soggetti affetti da disabilità ex art. 3 della Legge 68/1999 e di nr. 1 unità di cui all'art. 18 della legge 68/1999;
- che l'Ufficio personale con pec n. 1239 del 13.05.2021, ha inviato al centro per l'impiego la richiesta di computabilità del personale disabile che risulta già nei ruoli dell'Ente;
- che il centro per l'impiego ha richiesto una integrazione del carteggio invito relativo ai due dipendenti segnalati;
- che nelle more, si renda necessaria da parte dell'ente l'attivazione di procedure per la copertura dei 2 ( due ) posti riservati a soggetti "diversamente abili" , che in ogni caso devono essere assunti per il rispetto della quota di riserva prevista dagli artt. 3 e 18 della Legge 68/1999, nonché per n.1 unità la cui assunzione obbligatoria è prevista dall'art. 18 della L.68/99, da inquadrare nella categoria B1 del C.C.R.L., applicato al personale dell'Ente, e la stipula di una convenzione con il Centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 11 della L.68/99, al fine di rispettare gli adempimenti connessi al personale diversamente abile appartenente alla quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/99, fatte salve le ulteriori determinazioni per la computabilità del personale diversamente abile in forza all'ente ( n.2 Unità);

Il Collegio esaminata la proposta e la bozza di convenzione, richiamato il parere nr. 18 del 26.11.2021, rilevato che sulla stessa sono stati apposti dagli uffici e responsabili dell'Ente i pareri di regolarità tecnica e regolarità economico finanziario, esprime parere favorevole purché l'Ente abbia ottemperato agli atti propedeutici previsti dalla normativa ( quali ad esempio: le indicazioni provenienti dall'art. 7 della L. 68/99; gli adempimenti previsti dall'art.9 c.6 della L. 68/99; Individuazione delle Mansioni in ottemperanza della L. 68/99; che l'eventuale assunzione tenga conto dell'elenco provinciale circa la necessità di affrontare aree problematiche segnalate dal centro per l'impiego; .

\* \* \*

Sul terzo punto dell'ordine del giorno il Collegio continua la verifica ed il controllo della documentazione trasmessa dal Sovrintendente per la quale lo stesso ha richiesto parere, con riferimento a:



## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- 3) provvedimento del Sovrintendente n.7 del 25.11.2021 avente ad oggetto: “ selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 1 Ctg D1, Istruttore direttivo amministrativo contabile, approvazione avviso di selezione e relativi allegati, avvio procedura;

Il Collegio procede alla lettura del provvedimento e dei relativi allegati.

Nel contenuto del vengono richiamati i seguenti atti e richiami normativi:

- Piano triennale del Fabbisogno del personale approvato dal Cda con delibera
- Bilancio pluriennale 2021 / 2023
- Delibera del c.d.a. del 13.10.2021 contenente indirizzi operativi per l'attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la delega al sovrintendente per la loro attuazione;

- Art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 ( misure di valorizzazione professionalità interne) che così riporta: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;

- che nell'attuale dotazione organica dell'ente risultano in servizio solo due unità inquadrare in categoria “D”;





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- che il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/ 2023 prevede un fabbisogno di n. 5 posti di categoria "D" da coprirsi a n.2 mediante progressione verticale e per ulteriori n.3 unità mediante procedura di mobilità o di concorso pubblico;
- che ai sensi della L.r. 9/2021 a far tempo dal 01.01.2022, fate salve le procedure di assegnazione / mobilità, vige il divieto nella Regione Siciliana di procedere all'assunzione di un nuovo personale e fino al 2023 anche della figura dirigenziale;
- che nelle more della copertura dei posti vacanti la responsabilità dei n.7 uffici è stata assegnata alle uniche 2 ctg "D" presenti in organico;
- che il sovrintendente avvisa la necessità di avviare la procedura selettiva, a titoli ed esami, per la progressione verticale per n. 1 categoria "D" istruttore direttivo amministrativo, da assegnare agli uffici;
- che la procedura che si intende adottare valorizza la professionalità acquisita dal personale che negli anni ha effettivamente svolto con professionalità e profitto le mansioni per cui è procedura;
- che per tale progressione per n.2 ctg "D" è prevista una spesa di € 55.857,62 ed una differenza stipendiale rispetto alla categoria di provenienza " C " di € 2.666,34;
- che il Sovrintendente ha approvato con decreto l'avviso di selezione interna, allegato al provvedimento stesso;

Il Collegio richiama la sua attenzione non solo sugli atti ed il provvedimento del Sovrintendente ma anche sulla deliberazione della Corte dei Conti , sez. Toscana b. 34/2021 che fornisce una corretta interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall'art. 22, comma 15 del D.lgs n.75/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020). Nello specifico l'art. 22, comma 15, come noto, riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo. Considerata la natura eccezionale della procedura disciplinata dall'art. 22, comma 15 citato, il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone l'operatività temporale (triennio 2020/2022) e fissando un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applicazione della norma:

- riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatico fondamentale per le politiche assunzionali;
- il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l'ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale questa Sezione non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR);
- tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni. Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento "di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni (abbandonando il sistema impostato su tetti al turnover) non ha più bisogno di ricorrere al concetto di "mobilità neutrale", ed alla necessità di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata. Il DL. n. 34/2019 consente ora alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell'ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.

Sempre in tema di progressioni verticali, con deliberazione n. 35/2021, la Corte dei conti, Sez. Toscana, ha altresì chiarito che il tetto del 30% va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

triennio 2020-2022 nell'ambito del PTFP. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001.

Il Collegio stante quanto sopra esprime parere favorevole nei limiti di quanto indicato dalla Corte dei Conti sez. Toscana con deliberazione nr. 35/2021

\* \* \*

Sul quarto punto dell'ordine del giorno il Collegio continua la verifica ed il controllo della documentazione trasmessa dal Sovrintendente per la quale lo stesso ha richiesto parere, con riferimento a:

- 4) provvedimento del Sovrintendente n.8 del 25.11.2021 avente ad oggetto: "selezione interna per titoli ed esami per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 d.lgs n. 75/2017 del personale dipendente per complessivi n. 1 Ctg D1, Istruttore direttivo amministrativo tecnico, approvazione avviso di selezione e relativi allegati, avvio procedura;

Il Collegio procede alla lettura del provvedimento e dei relativi allegati.

Nel contenuto del vengono richiamati i seguenti atti e richiami normativi:

- Piano triennale del Fabbisogno del personale approvato dal Cda con delibera
- Bilancio pluriennale 2021 / 2023
- Delibera del c.d.a. del 13.10.2021 contenente indirizzi operativi per l'attuazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e la delega al sovrintendente per la loro attuazione;
- Art. 22 comma 15 del D.lgs 75/2017 ( misure di valorizzazione professionalità interne) che così riporta: "Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione

Sede : Via Garibaldi, 98100 Messina





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina** **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore";

- che nell'attuale dotazione organica dell'ente risultano in servizio solo due unità inquadrare in categoria "D";

- che il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/ 2023 prevede un fabbisogno di n. 5 posti di categoria "D" da coprirsi a n.2 mediante progressione verticale e per ulteriori n.3 unità mediante procedura di mobilità o di concorso pubblico;

- che ai sensi della L.r. 9/2021 a far tempo dal 01.01.2022, fate salve le procedure di assegnazione / mobilità, vige il divieto nella Regione Siciliana di procedere all'assunzione di un nuovo personale e fino al 2023 anche della figura dirigenziale;

- che nelle more della copertura dei posti vacanti la responsabilità dei n.7 uffici è stata assegnata alle uniche 2 ctg "D" presenti in organico;

- che il sovrintendente avvisa la necessità di avviare la procedura selettiva, a titoli ed esami, per la progressione verticale per n. 1 categoria "D" istruttore direttivo amministrativo tecnico, da assegnare agli uffici;

- che la procedura che si intende adottare valorizza la professionalità acquisita dal personale che negli anni ha effettivamente svolto con professionalità e profitto le mansioni per cui è procedura;

- che per tale progressione per n.2 ctg "D" è prevista una spesa di € 55.857,62 ed una differenza stipendiale rispetto alla categoria di provenienza " C " di € 2.666,34;

- che il Sovrintendente ha approvato con decreto l'avviso di selezione interna, allegato al provvedimento stesso;

Il Collegio richiama la sua attenzione non solo sugli atti ed il provvedimento del Sovrintendente ma anche sulla deliberazione della Corte dei Conti , sez. Toscana b. 34/2021 che fornisce una corretta





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

interpretazione della disciplina delle progressioni verticali recata dall'art. 22, comma 15 del D.lgs n.75/2015 come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020). Nello specifico l'art. 22, comma 15, come noto, riconosce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali laddove prevede il passaggio di area non ricorrendo al concorso pubblico bensì ad una procedura selettiva riservata al personale di ruolo. Considerata la natura eccezionale della procedura disciplinata dall'art. 22, comma 15 citato, il legislatore ha predisposto limiti rigorosi per la sua applicazione, in particolare limitandone l'operatività temporale (triennio 2020/2022) e fissando un tetto ai posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria (anteriormente al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applicazione della norma:

- riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatico fondamentale per le politiche assunzionali;
- il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l'ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale questa Sezione non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR);
- tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni. Il numero di posti per le procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento "di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni (abbandonando il sistema impostato su tetti al turnover) non ha più bisogno di ricorrere al concetto di "mobilità neutrale", ed alla necessità di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata. Il DL. n. 34/2019 consente ora alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato entro il volume di spesa di personale attivabile in base al





## **Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, tutti i dipendenti in qualsiasi modo assunti (per concorso pubblico, per mobilità, per scorrimento di graduatoria) contribuiscono, con la loro spesa imputata al bilancio dell'ente, a determinare il volume della spesa del personale rilevante al fine di determinare i limiti assunzionali in rapporto con le entrate correnti.

Sempre in tema di progressioni verticali, con **deliberazione n. 35/2021**, la Corte dei conti, Sez. Toscana, ha altresì chiarito che il tetto del 30% va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell'ambito del PTFP. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001.

Il Collegio stante quanto sopra esprime parere favorevole nei limiti di quanto indicato dal Corte dei Conti sez. Toscana con deliberazione nr. 35/ 2021

Del ché si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Collegio dei Revisori e trasmesso agli Organi dell'Ente nonché al vertice amministrativo-gestionale e pubblicato sul sito web dell'E.A.R. Teatro di Messina.

Il Componente

(Dott. Massimo Carrello)

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Cacciola)